

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° dicembre 1997

che adegua i coefficienti correttori applicabili con effetto dal 1° febbraio, 1° marzo, 1° aprile, 1° maggio e 1° giugno 1997 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

(97/829/CECA, CE, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68⁽¹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 2485/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, secondo comma dell'allegato X,

considerando che, con il regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 1785/97 del Consiglio⁽³⁾, sono stati fissati, in applicazione dell'articolo 13, primo comma dell'allegato X dello statuto, i coefficienti correttori applicabili con effetto dal 1° gennaio 1997 alle retribuzioni pagate ai funzionari in servizio nei paesi terzi nella moneta del paese in cui prestano servizio;

considerando che nel corso degli ultimi mesi la Commissione ha proceduto a diversi adeguamenti di detti coefficienti correttori⁽⁴⁾, conformemente all'articolo 13, secondo comma dell'allegato X dello statuto;

considerando che è opportuno adeguare, con effetto dal 1° febbraio, 1° marzo, 1° aprile, 1° maggio e 1° giugno 1997, taluni di detti coefficienti correttori, in quanto dai dati statistici in possesso della Commissione la variazione del costo della vita, misurata sulla base del coefficiente corret-

tore e del tasso di cambio corrispondente, è risultata in taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati o adeguati,

DECIDE:

Articolo unico

Con efficacia dal 1° febbraio, 1° marzo, 1° aprile, 1° maggio e 1° giugno 1997, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari con sede di servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese in cui prestano servizio, sono adeguati come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per il mese che precede la data di cui al primo comma.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1997.

Per la Commissione

Hans VAN DEN BROEK

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 338 del 28. 12. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 254 del 17. 9. 1997, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 236 del 27. 8. 1997, pag. 23.

ALLEGATO

Sedi di servizio	Coefficienti correttori Febbraio 1997
Benin	63,96
Bulgaria	53,86

Sedi di servizio	Coefficienti correttori Marzo 1997
Albania	84,55
Barbados	110,22
Bulgaria	63,13
Ghana	36,30
Guinea-Bissau	55,25
Romania	47,91
Swaziland	50,21
Turchia	66,44

Sedi di servizio	Coefficienti correttori Aprile 1997
Albania	89,52
Angola	76,56
Bulgaria	38,48
Colombia	82,45
Comore	93,01
Costa Rica	78,07
Guinea Bissau	58,42
Romania	45,36
Swaziland	50,20
Turchia	68,41
Ucraina	127,58
Zimbabwe	53,87

Sedi di servizio	Coefficienti correttori Maggio 1997
Albania	90,77
Bangladesh	67,92
Brasile	91,15
Bulgaria	93,96
Ghana	37,04
Guinea Bissau	61,41
Messico	58,95
Romania	59,72
Sudan	34,60
Tanzania	53,31
Turchia	69,58
Ungheria	65,25
Uruguay	98,20
Venezuela	65,71

Sedi di servizio	Coefficienti correttori Giugno 1997
Corea del Sud	108,87
Costa Rica	85,51
Guinea Bissau	64,93
Kenya	80,93
Pakistan	65,48
Samoa	89,86
Turchia	72,97
Zimbabwe	55,78